

A.Am.P.S S.p.A.
Via dell'artigianato 39b
57121, Livorno**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO
DEI RIFIUTI URBANI CLASSIFICATI
CON IL CER 15.01.06 (MULTIMATERIALE LEGGERO)
RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO

IL RUP
Ing. S. Lamagna

0	22/08/2016	Capitolato Speciale di Appalto	P. Betti	S. Lamagna	F. Balluchi
REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
AREA SERVIZI OPERATIVI					



OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-00013

INDICE

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 - OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO
- ART. 4 - REVISIONE PREZZI
- ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
- ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 8 - ANTICIPAZIONI
- ART. 9 - PAGAMENTI
- ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 13 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 14 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 15 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 16 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 17 - SUBAPPALTO
- ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 20 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 23 - RISERVATEZZA
- ART. 24 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 25 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
- ART. 26 - RISERVE E RECLAMI
- ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 29 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 31 - FORO COMPETENTE
- ART. 32 - MODALITÀ DI APPALTO

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

CAPO I – TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI MISTI CER 15.01.06 RACCOLTO NEL COMUNE DI LIVORNO.

- ART. 33 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 34 - QUANTITÀ ANNUA STIMATA
- ART. 35 - MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 36 - MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 37 - PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO
- ART. 38 - ELENCO ALLEGATI

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA**ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L'appalto necessario per la continuità del servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto ed avvio a recupero del rifiuto costituito da imballaggi misti (CER 15.01.06 Multimateriale leggero) raccolti nel Comune di Livorno.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio e presumibilmente dal 1/1/2017 al 31/12/2017 con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 – OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per ulteriori 12 mesi, per un massimo di 2 volte, successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il primo e secondo anno. La proroga deve comunque essere effettuata con esplicito atto ed in mancanza il contratto si intende risolto allo scadere dell'anno in corso.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

ART. 4 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi.

Per l'adeguamento annuo si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 gennaio 2017, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal

1 gennaio 2018 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/12/2016 ed il 31/12/2017).

ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

L'esecuzione del servizio in questione dovrà avvenire presso la sede impiantistica dell'azienda ubicata in località Vallin dell'Aquila a Livorno; i tempi di intervento richiesti, descritti in dettaglio nella parte prestazionale così come le modalità operative, sono indicativamente dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al sabato.

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;
- d. Provvedere alla pesatura di ciascun carico effettuato, presso la pesa dell'impresa appaltante che, essendo sottoposta a verifiche degli enti competenti, il relativo peso rilevato fa piena prova, sia in entrata che in uscita (lordo) e di inviare entro 2 giorni successivi copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmato per accettazione rilasciato dagli impianti finali autorizzati;
- e. Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e del codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dalla MCTC competente per territorio, le norme in materia di trasporto e recupero dei rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. La stazione appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta caricati sui veicoli, non vengano trasportati e smaltiti secondo le norme di legge;
- f. L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- g. L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- h. L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

- i. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- j. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo per le prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- k. Osservare la normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e smi.
- l. Osservare gli adempimenti previsti in materia di trasporto rifiuti e dei relativi adempimenti presso l'Albo Nazionale dei Gestori di rifiuti.
- m. Trasmettere entro i termini stabiliti dagli art. 188 e 193 del D.lgs. 152/06 la copia del formulario di Identificazione del Rifiuto ad Aamps Spa per i trasporti effettuati nell'ambito dell'Appalto in oggetto;
- n. Trasmettere al Referente Aamps Spa la modulistica necessaria al controllo sulla reale esecuzione degli interventi secondo le modalità indicate;
- o. Presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di accettazione e pesatura dei rifiuti presso l'impianto incaricato del recupero e/o smaltimento finale.
- p. Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- q. Eseguire il servizio conformemente alle autorizzazioni / comunicazioni / iscrizioni in suo possesso ed alle indicazioni riportate nel formulario/documento di trasporto;
- r. Comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni;
- s. Richiedere una autorizzazione scritta ad Aamps Spa nei casi al punto r) per continuare il servizio dalla data di comunicazione;
- t. Rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza;
- u. Fornire automezzi autorizzati in conto terzi (se il trasportatore non è anche il proprietario dell'impianto di recupero e/o smaltimento).
- v. Fornire automezzi certificati a norma UNI-EN ed essere conformi alla direttiva "Macchine" – marchio CE.
- w. Utilizzare automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto in

categoria 1 classe B o superiore, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/06 e dal Decreto Ministeriale n. 186 del 05 Aprile 2006.

ART. 8 – ANTICIPAZIONI

Non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 – PAGAMENTI

La Stazione appaltante delegherà l'appaltatore alla riscossione dei contributi derivanti dai consorzi di filiera, secondo quanto previsto dall'Accordo Anci-Conai 2014-2019.

La fatturazione sarà emessa mensilmente a stato avanzamento lavori, fatturando i quantitativi realmente avviati a recupero il mese precedente, ed il relativo pagamento a favore di Aamps Spa dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 13 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli

strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il TITOLO V del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 15 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 16 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alle ditte appaltatrici ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e

disciplinati dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'Aamps Spa si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il servizio in questione (o parte di esso), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, e/o forme di recupero/trattamento/smaltimento autonome, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 17 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata alle Imprese; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs.

50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed alle società anche consortili.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto alle Imprese di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza delle Imprese entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze

contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 2,5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 23 – RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 24 – PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da K a P (per ogni inadempimento)	7	€ 2.000,00
Ritardo nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 6 ore	35	1 per mille dell'importo giornaliero contrattuale
Mancata predisposizione dei DPI (per ogni infrazione)	21	€ 500,00
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	30	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	30	€ 2.000,00
Ritardo nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre 24 ore e non oltre le 48 h (per ogni inadempienza)	35	€ 3.000,00
Mancata effettuazione tara e lordo (per ogni mancata registrazione)	7	€ 350,00
Mancato trasmissione dei dati settimanali e mensili (per ogni giorno di ritardo e per i primi tre giorni)	7-35	1 per mille dell'importo netto contrattuale
Mancata individuazione di un impianto alternativo	35	€ 3.000,00
Interruzione nell'espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa	35	€ 2.000,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad inserire il relativo importo nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 25 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti	7
Subappalto non autorizzato	17
Ritardo nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 48 h	35

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata nell'art. 108 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, alla Stazione appaltante spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 26 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa (cfr artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e smi).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016.

ART. 27 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.lgs.152/06 e smi.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 29 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con

rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

La ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 34, co. 35 del DL 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità di cui all'art. 66, co. 7, secondo periodo del D.lgs. n. 163/06 e smi (art. 216 co. 11 D.lgs. n. 50/2016) sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 30 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 31 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 32 – MODALITÀ DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato al soggetto che ha presentato l'offerta più alta, inteso come prezzo €/Ton. riconosciuto ad A.Am.P.S. per il servizio richiesto.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE**CAPO IA – TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI MISTI CER 15.01.06 (MULTIMATERIALE LEGGERO) RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO****ART. 33 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI ESECUZIONE**

Il servizio prevede il trasporto e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il codice CER 15.01.06 (imballaggi misti - multimateriale leggero), raccolti nel Comune di Livorno e stoccati presso impianto di messa in riserva (attività R13 ai sensi dell'Allegato C al D.lgs. 152/06 e smi).

Il termine multimateriale leggero indica il sistema di raccolta differenziata di più materiali tra loro diversi e costituiti da flaconi e bottiglie di plastica, cassette per frutta e verdura, lattine in alluminio e banda stagnata, scatolame in banda stagnata, contenitori in tetrapak nonché tutti gli imballaggi primari realizzati in plastica, ferro alluminio e tetrapak.

La Stazione appaltante delegherà l'appaltatore alla riscossione dei contributi derivanti dai consorzi di filiera, secondo quanto previsto dall'Accordo Anci-Conai 2014-2019.

ART. 34 – QUANTITÀ ANNUA PREVISTA

La quantità di rifiuti da trasportare ed avviare a recupero di materia (ai sensi dell'Allegato C al D.lgs. 152/06 e smi) è pari a circa 13.500 ton nei 36 mesi (compresi eventuali rinnovi) dell'appalto. Nel corso dei 36 mesi, compresi gli eventuali rinnovi, di durata dell'Appalto il Comune di Livorno passerà da raccolta stradale e raccolta porta a porta determinando un progressivo incremento della quantità di multimateriale leggero raccolto passando da circa 1.500 ton/anno a 7.000 ton/anno. Trattandosi di contratto a misura, l'impresa aggiudicataria pagherà ad Aamps Spa solo ed esclusivamente quanto trasportato ed avviato a recupero correttamente e regolarmente.

Le quantità di cui sopra sono indicative ed utili al fine di presentazione dell'offerta. Le quantità di rifiuti da avviare mensilmente a trattamento non sono costanti ma variano in funzione della stagionalità con cui il rifiuto è prodotto.

ART. 35 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'Appaltatore dovrà recarsi presso l'impianto di messa in riserva ubicato in località Vallin dell'Aquila-Comune di Livorno, in cui viene conferito il rifiuto raccolto (CER 15.01.06), per effettuare il caricamento del mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto. Il caricamento del mezzo sarà effettuato dalla stazione appaltante. L'accesso all'impianto è garantito dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00, gli orari sono indicativi e potranno subire delle variazioni.

Il Formulario di Identificazione del Rifiuto verrà emesso dalla stazione appaltante, in qualità di produttore del rifiuto, presso la portineria posta in prossimità dell'impianto, dove verranno effettuate anche le operazioni di pesa del rifiuto. Nel caso in cui non sia possibile emettere il FIR presso l'impianto di messa in riserva, lo stesso dovrà essere ritirato, prima di effettuare il carico, presso la pesa aziendale posta in via dei Cordai,

OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-00013

Livorno, dove dovranno essere effettuate anche le operazioni di pesa del rifiuto.

L'Appaltatore dovrà effettuare i viaggi secondo la programmazione inviata settimanalmente da A.Am.P.S. e dovrà rispettare gli orari di apertura dell'impianto.

Il rifiuto dovrà essere conferito presso l'impianto di recupero di materia indicato dall'Appaltatore (ai sensi dell'Allegato C del D.lgs. 152/06 e smi). È ammesso il conferimento presso un impianto di messa in riserva (R13 ai sensi dell'Allegato C del D.lgs. 152/06 e smi) solo se questo identifica il prestoccaggio ad un'operazione di trattamento che avviene all'interno dello stesso sito.

La ditta aggiudicataria del presente appalto, al momento della firma del contratto, deve indicare la disponibilità di **almeno un ulteriore impianto rispetto a quello previsto per la partecipazione alla gara** documentando tale circostanza con atto esplicito di impegno a ricevere il rifiuto (codice CER 150106) da parte dell'impianto stesso. L'impianto dovrà essere dotato di autorizzazione Regionale/Provinciale per l'esercizio di trattamento (attività R5 ai sensi dell'Allegato C del D.lgs. 152/06 e smi) di rifiuti urbani ed assimilabili individuati dal CER 150106. È ammesso il conferimento presso un impianto di messa in riserva (R13 ai sensi dell'Allegato C del D.lgs. 152/06 e smi) solo se questo identifica il prestoccaggio ad un'operazione di trattamento che avviene all'interno dello stesso sito.

L'impresa, una volta che il rifiuto è conferito presso l'impianto di trattamento, dovrà provvedere:

- ✓ alla pulizia e selezione di tutto il rifiuto conferito con separazione delle frazioni estranee secondo quanto indicato nell'accordo ANCI-CONAI 2014-2019;
- ✓ a rendere disponibile, nelle modalità e nelle forme richieste dall'Accordo ANCI-CONAI 2014-2019, il materiale selezionato al rispettivo consorzio di riferimento;
- ✓ allo smaltimento della frazione estranea (sovvallo) presso impianti autorizzati facendosi carico dei relativi costi;
- ✓ a mettere a disposizione dei consorzi di filiera o dei loro incaricati lo spazio e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle analisi qualitative sui rifiuti in ingresso e/o sul materiale in uscita, secondo quanto previsto dagli allegati tecnici all'Accordo Anci-Conai 2014-2019;
- ✓ a chiamare il referente A.Am.P.S. spa nel caso in cui siano svolte analisi merceologiche da parte dei Consorzi sul rifiuto in ingresso;
- ✓ a comunicare ad A.Am.P.S., con frequenza mensile, entro il giorno 7 di ogni mese, i seguenti dati: quantità in ingresso, quantità lavorata, quantità selezionata e relative quantità inviate ai consorzi di filiera.
- ✓ ad effettuare le comunicazioni ai consorzi di filiera secondo quanto previsto dall'Accordo ANCI-CONAI 2014-2019.
- ✓ ad inviare mensilmente ad A.Am.P.S. documentazione attestante le quantità di materia conferita mensilmente ai consorzi di filiera ed i rispettivi contributi ricevuti.

Le quantità dei rifiuti conferiti verranno controllate dalla stazione appaltante che potrà richiedere all'impresa appaltatrice copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, dei sistemi di pesatura utilizzati presso l'impianto di conferimento.



OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-00013

La composizione merceologica del multimateriale leggero in ingresso all'impianto di selezione verrà determinata sulla base delle analisi merceologiche svolte nell'impianto di selezione dall'impresa appaltatrice (tramite personale da lei incaricato) o direttamente da Corepla.

I risultati delle analisi serviranno anche per valutare l'efficienza dell'impianto: la percentuale di imballaggi selezionati non potrà essere inferiore al 95% delle quantità determinate con le analisi in ingresso.

ART. 36 – MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio si richiedono **2 mezzi idonei** al trasporto del "multimateriale leggero" (CER 150106), in modalità walking floor, autotreno etc, comunque con capacità non inferiore a 50 m³.

I mezzi devono essere opportunamente autorizzati ai sensi di legge, dagli enti competenti, al trasporto di rifiuti urbani (**almeno categoria 1 classe B**).

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto in categoria 1 classe B o superiore, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.152/06 e dal Decreto Ministeriale n. 186 del 05 Aprile 2006. La ditta appaltatrice dovrà garantire l'esecuzione dei viaggi secondo la programmazione inviata da A.Am.P.S. Nel caso in cui non sarà eseguita la programmazione verranno applicate le penali di cui all'art. 26 e all'art. 27.

Per l'esecuzione del servizio è richiesta la disponibilità di un impianto di recupero di materia (attività R5 ai sensi dell'Allegato C del D.lgs. 152/06 e smi). È ammesso il conferimento presso un impianto di messa in riserva (R13 ai sensi dell'Allegato C del D.lgs. 152/06 e smi) solo se questo identifica il prestoccaggio ad un'operazione di trattamento che avviene all'interno dello stesso sito.

ART. 37 – PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO

La gara verrà aggiudicata al concorrente, individuato dall'apposita graduatoria, che verrà stilata sulla base dell'offerta più alta, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per A.Am.P.S. di non procedere all'aggiudicazione della gara.

Si chiede pertanto di indicare il corrispettivo riconosciuto ad A.Am.P.S. per la gestione del multimateriale leggero; il valore minore offerto è di 88,00 €/ton.

VOCE	UM	VALORE MINIMO AMMESSO	VALORE OFFERTO
CARICAMENTO, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO CER 15.01.06	€/t	88,00	

L'importo di cui sopra comprende i costi dei consumi, delle manutenzioni, delle quote di ammortamento del capitale, delle spese generali, assicurazioni, bolli, tasse, pedaggi autostradali e qualsiasi altro onere che resterà comunque a carico della

OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-00013

ditta appaltatrice.

I costi per la sicurezza sono stimati in 77,85 €/anno e verranno riconosciuti all'Appaltatore.

I quantitativi indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun impegno per Aamps Spa.

Il corrispettivo che l'Appaltatore corrisponderà ad Aamps Spa è quello determinato dalla moltiplicazione del prezzo unitario di aggiudicazione (€/Ton.) per le quantità di rifiuto effettivamente avviate al recupero.

ART. 38 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'appalto i seguenti allegati:

1. **Allegato 1:** composizione del rifiuto;
2. **Allegato 2:** DUVRI Iniziale;



OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180

